

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1226

Determinazioni in ordine all'articolo 5 delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge", approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197 e successivamente modificate con deliberazioni n. 657 e n. 906 rispettivamente del 12 maggio 2020 e 16 giugno 2021.

Il Vicepresidente e Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, delegato in materia di erosione costiera, di concerto con l'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario P.O. "Contrasto all'erosione costiera" ing. Massimiliano Cairo, confermata dalle dirigenti delle Sezioni Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, e Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, propone quanto segue.

PREMESSA

Con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 83 del 23 luglio 2019, la Regione Puglia ha approvato le "*Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge*" allo scopo di definire le competenze nella manutenzione delle spiagge e regolamentare i criteri di progettazione da seguire, le procedure autorizzative da applicare e le metodologie di monitoraggio da adottare nella realizzazione degli interventi.

Con successiva deliberazione 12 maggio 2020, n. 657, pubblicata sul BURP n. 74 del 22 maggio 2020, recante "*Linee Guida per la manutenzione delle spiagge – versione marzo 2020*" sono state apportate talune modifiche all'originaria versione delle Linee Guida, resi necessari a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statali in materia di valutazione di incidenza ambientale di cui alle "*Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA)*" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)., soddisfacendo, altresì, le sollecitazioni per ulteriore semplificazione ed accelerazione procedurale espresse dagli operatori del settore.

In prosieguo di tempo, alla luce della richiesta pervenuta da UPI Puglia con nota del 10 maggio 2021 e delle risultanze dell'incontro tenutosi in Regione il 1 giugno 2021 tra le varie strutture coinvolte ed i rappresentanti di UPI Puglia (ed al correlato resoconto in atti), nonché degli approfondimenti svolti in esito allo stesso ed, infine, della necessità di addivenire a forme di semplificazione e di accelerazione delle procedure amministrative conformemente alla normativa di settore applicabile, con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 906, pubblicata sul BURP n. 83 del 29 giugno 2021, recante "*Modificazioni all'articolo 9 "Procedure amministrative" delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, come modificate con deliberazione 12 maggio 2020, n. 657*", è stato modificato ulteriormente il testo delle Linee Guida, sostituendo integralmente l'articolo 9, rubricato "Procedure amministrative".

Senonché, con nota dell'11 giugno 2021 l'UPI Puglia, associandosi alle richieste di alcuni Comuni costieri, ha chiesto alla Regione di valutare la possibilità di "*concedere la proroga per la realizzazione degli interventi*" di ripristino degli arenili consentendone l'esecuzione durante la stagione balneare in corso, atteso che presso i Comuni sono ancora incardinati "*diversi procedimenti per l'acquisizione dei pareri di competenza, necessari alla realizzazione degli interventi di che trattasi*".

Com'è noto, gli ambiti temporali per l'esecuzione degli interventi di ripristino degli arenili sono definiti all'articolo 5 delle Linee Guida che, in via ordinaria, così dispone: "*Gli interventi di ripristino degli arenili potranno essere effettuati al più una volta in ogni anno solare. Le operazioni dovranno essere svolte dopo la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno comunque terminare entro il periodo di inizio della stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.*".

Già con nota AOO_108_n. 8244 del 5 maggio 2021, il Servizio Demanio Costiero e Portuale aveva sul punto chiarito che il termine ultimo per l'esecuzione delle operazioni di ripristino degli arenili doveva intendersi coincidente con l'effettiva data di inizio della stagione balneare corrente, fissata al 15 maggio dall'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 116/2008.

Nondimeno, al fine di una compiuta valutazione dell'istanza, la Sezione Demanio e Patrimonio ha convocato il Tavolo Tecnico che ha redatto il testo delle Linee Guida per verificare la possibilità di prevedere, in via eccezionale, l'esecuzione del ripristino degli arenili anche durante la stagione balneare.

Il predetto Tavolo Tecnico, riunitosi l'8 luglio 2021, al quale hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture; del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, nonché dell'ARPA Puglia, del Segretariato Regionale del MiC per la Puglia, del Politecnico di Bari, dell'Università del Salento, dell'Agenzia del Demanio/ Direzione Regionale Puglia Basilicata e della Direzione Marittima di Bari - a seguito di ampio confronto, come da verbale in atti, *"[...] fatta eccezione per il Segretariato regionale del Mic per la Puglia che prende atto, ha concordato sul fatto che i motivi di deroga per l'anno in corso siano imputabili alle difficoltà applicative del procedimento amministrativo che, seppur codificato fin dal luglio 2019, a causa delle difficoltà applicative del 2020 dovute all'emergenza epidemiologica, quest'anno vede una prima capillare attuazione sul territorio pugliese."*

Il Tavolo tecnico ha al riguardo evidenziato che, come già in precedenza sottolineato, le Linee Guida sono state di recente innovate con la revisione dell'art. 9 inerente il procedimento amministrativo per l'approvazione e attuazione degli interventi di ripristino degli arenili. Tale situazione potrebbe aver portato alcuni Comuni costieri a non dare impulso ai procedimenti amministrativi già avviati, proprio in attesa degli esiti della revisione in argomento, confluita in ultimo nella deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2021, n. 906.

Per le motivazioni sopra riportate, in via del tutto eccezionale e per la sola stagione balneare 2021, il Tavolo ha, inoltre, convenuto che *"l'eventuale deroga possa essere operata, caso per caso, solo dalle Amministrazioni comunali che, per la pluralità delle competenze in materia di demanio marittimo, protezione dell'ambiente, sicurezza e igiene pubblica, possono disporre, con specifiche Ordinanze, tutti i necessari accorgimenti atti a garantire che le attività in argomento siano svolte nel rispetto della normativa di settore, contemperando gli interessi pubblici e privati – anche di terzi - e comunque nel superiore interesse della collettività."*

Tutto ciò premesso,

- **VISTA** la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, avente ad oggetto *"Disciplina della tutela e dell'uso della costa"* e, in particolare, l'articolo 6, lett. d), circa l'emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai comuni costieri con la stessa legge;
- **VISTO** l'Atto dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 663/2021 recante: *"Approvazione Ordinanza Balneare Anno 2021"*;
- **VISTO** il documento recante *"Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge"* approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 e successivamente modificato con deliberazioni n. 657/2020 e n. 906/2021;
- **SPECIFICATO** che la Regione Puglia, in materia di demanio marittimo, esercita le funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2015, mentre è in capo ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal succitato comma 1;
- **TENUTO CONTO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 17/2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 ha approvato il documento recante *"Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge"*, successivamente modificato con deliberazioni

n. 657/2020 e n. 906/2021, il quale stabilisce all'articolo 5 che *“Gli interventi di ripristino degli arenili potranno essere effettuati al più una volta in ogni anno solare. Le operazioni dovranno essere svolte dopo la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno comunque terminare entro il periodo di inizio della stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.”*;

- **CONSIDERATO** che dalla riunione del Tavolo tecnico, sopra citata, non è emersa la preclusione, derivante dal quadro normativo vigente, all'attuazione delle attività di ripristino degli arenili durante la stagione balneare;
- **RITENUTO** che, in esito ai lavori del Tavolo tecnico, non è emersa l'opportunità di modificare le indicazioni temporali, di carattere generale, contenute nel testo delle Linee Guida;
- **TENUTO CONTO** che la Sezione Demanio e Patrimonio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 17/2015, con Atto dirigenziale n. 663/2021 ha approvato l'Ordinanza Balneare 2021 stabilendo all'articolo 1, comma 5 che: *“Dal 15 maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima”*;
- **RITENUTO** di dover confermare le disposizioni di carattere generale di cui alla sopra richiamata Ordinanza amministrativa per la disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- **TENUTO CONTO** che la situazione contingente generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato nel corso del 2020 varie difficoltà applicative del procedimento di approvazione ed esecuzione degli interventi di ripristino degli arenili e, pertanto, tale tipo di attività ha trovato quest'anno una prima capillare attuazione sul territorio pugliese;
- **CONSIDERATO** che le modifiche in ordine all'articolo 9, *“Procedure amministrative”*, delle Linee Guida sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 906 e, dunque, circa un mese dopo il termine fissato dalle citate Linee Guida per l'attuazione degli interventi di ripristino degli arenili;
- **CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, sono pendenti, presso i Comuni costieri, diverse procedure per l'attuazione degli interventi in argomento;
- **RITENUTO** che eventuali deroghe alle indicazioni di cui all'articolo 5, *“Ambiti temporali di esecuzione degli interventi”*, delle Linee Guida possono essere operate, caso per caso, solo dalle Amministrazioni comunali che, per la pluralità delle competenze in materia di demanio marittimo, tutela dell'ambiente, sicurezza e igiene pubblica, balneazione delle acque, possono disporre, con specifiche Ordinanze, tutti i necessari adempimenti e prevedere le opportune prescrizioni atte a garantire che le attività in argomento siano svolte nel rispetto della normativa di settore, contemperando gli interessi pubblici e privati – anche di terzi – e, comunque, nel superiore interesse della collettività;
- **SPECIFICATO** che le sopracitate deroghe, di competenza dei Comuni costieri, possono trovare giustificazione e applicazione esclusivamente per la sola stagione balneare 2021;
- **SPECIFICATO** che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d'urgenza di cui agli articoli 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), nonché prevedere ogni altra cautela volta a salvaguardare i superiori interessi afferenti l'integrità dell'ambiente, la sicurezza e l'igiene pubblica nonché l'utilizzo delle acque costiere ai fini della balneazione;
- **SPECIFICATO** che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da effettuarsi sono sottoposti a procedura di Vinca, non possono prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;
- **SPECIFICATO** che i Comuni costieri restano comunque obbligati ad adottare tutti gli atti amministrativi

di competenza in materia di demanio marittimo, tutela dell'ambiente, sicurezza e igiene pubblica e balneazione delle acque, rivenienti da specifiche disposizioni di legge.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale di:

- 1. fare propria e approvare** la relazione esposta dall'Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2. stabilire** che, per la sola stagione balneare 2021, le Amministrazioni comunali, temperando gli interessi pubblici e privati – anche di terzi – e, comunque, nel superiore interesse della collettività, potranno derogare alle indicazioni in ordine alla tempistica di esecuzione delle operazioni di ripristino degli arenili di cui all'articolo 5 "*Ambiti temporali di esecuzione degli interventi*" delle "*Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge*" – approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 e in ultimo modificate con deliberazione n. 906/2021 – adottando, caso per caso, tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi atti a garantire l'ordinata esecuzione degli interventi e il rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento a quanto attiene la gestione del demanio marittimo, la tutela dell'ambiente, la sicurezza, l'igiene pubblica e la balneazione delle acque;
- 3. stabilire** che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d'urgenza di cui agli articoli 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), nonché prevedere ogni altra cautela/misura prescrizionale volta a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, la sicurezza e l'igiene pubblica, nonché l'utilizzo delle acque costiere ai fini della balneazione;
- 4. stabilire** che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da farsi sono sottoposti a procedura di Vinca, non potranno prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;

5. **dare atto** che quanto stabilito con la presente proposta di deliberazione non esime i Comuni costieri e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale e igiene pubblica vigenti e/o sopravvenienti, comprese quelle che regolano le acque per la specifica destinazione alla balneazione di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i.;
6. **dare atto** che la presente proposta di deliberazione è indirizzata ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la legge regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituisce disciplina dell'uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all'articolo 1, comma 5, della richiamata legge regionale;
7. **incaricare** la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della trasmissione della deliberazione approvata ai Comuni costieri pugliesi, al Segretariato Regionale del MiC, alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale, all'Agenzia del Demanio, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali nonché al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e all'ARPA Puglia;
8. **di pubblicare** il provvedimento approvato sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. "Contrasto all'erosione Costiera"
ing. Massimiliano Cairo

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Costanza Moreo

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
dott.ssa Antonietta Riccio

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Ing. Paolo F. Garofoli

Il Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti

Raffaele Piemontese

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

- **UDITA** la relazione e la conseguente proposta degli Assessori
- **VISTE** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- **A VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA di

- 1. fare propria e approvare** la relazione esposta dall'Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2. stabilire** che, per la sola stagione balneare 2021, le Amministrazioni comunali, contemperando gli interessi pubblici e privati – anche di terzi – e, comunque, nel superiore interesse della collettività, potranno derogare alle indicazioni in ordine alla tempistica di esecuzione delle operazioni di ripristino degli arenili di cui all'articolo 5 "*Ambiti temporali di esecuzione degli interventi*" delle "*Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge*" – approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 e in ultimo modificate con deliberazione n. 906/2021 – adottando, caso per caso, tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi atti a garantire l'ordinata esecuzione degli interventi e il rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento a quanto attiene la gestione del demanio marittimo, la tutela dell'ambiente, la sicurezza, l'igiene pubblica e la balneazione delle acque;
- 3. stabilire** che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d'urgenza di cui agli articoli 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), nonché prevedere ogni altra cautela/misura prescrizionale volta a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, la sicurezza e l'igiene pubblica, nonché l'utilizzo delle acque costiere ai fini della balneazione;
- 4. stabilire** che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da farsi sono sottoposti a procedura di Vinca, non potranno prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;
- 5. dare atto** che quanto stabilito con la presente proposta di deliberazione non esime i Comuni costieri e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale e igiene pubblica vigenti e/o sopravvenienti, comprese quelle che regolano le acque per la specifica destinazione alla balneazione di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i.;
- 6. dare atto** che la presente proposta di deliberazione è indirizzata ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la legge regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituisce disciplina dell'uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all'articolo 1, comma 5, della richiamata legge regionale;

7. **incaricare** la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della trasmissione della deliberazione approvata ai Comuni costieri pugliesi, al Segretariato Regionale del MiC, alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale, all'Agenzia del Demanio, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali nonché al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e all'ARPA Puglia;
8. **di pubblicare** il provvedimento approvato sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO